



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. Prot. n. /I

delibera n. 1600/2021

Il Consiglio nella seduta del **14/12/2021**, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere **Paola MASTROBERARDINO**;

**richiamata** la propria risoluzione n. 04 del 15/12/2020, rubricata: “Anno 2021 - Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie”;

**considerato** che, in applicazione del Decreto Min. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 - “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario” e della pubblicazione del Decreto del Direttore del Dipartimento Finanze 4 agosto 2015 – “Specifiche tecniche per il funzionamento del Processo Tributario Telematico”, oltre a quella dei DM di estensione del Processo Tributario Telematico in campo nazionale, a partire dal 15 luglio 2017 quest’ultimo è operativo presso tutte le Commissioni Tributarie e che la nuova gestione telematica dell’iter processuale è stata resa obbligatoria per le parti processuali a partire dal 1 luglio 2019;

**considerato**, inoltre, che nel corso dell’anno 2021 è entrato in vigore il DM 06/11/2020 n. RR44 che, nell’ambito del Processo Tributario Telematico, ha reso operativo in tutte le Commissioni Tributarie l’applicativo necessario alla predisposizione informatica da parte dei componenti dei collegi giudicanti dei provvedimenti giurisdizionali adottati al termine delle udienze ed alla loro trasmissione telematica;

**tenuto conto** che a partire dalla data del 19/12/2018 di entrata in vigore dell’art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali si intendono comprensive di quella a distanza, svolte nel rispetto delle regole tecnico-operative individuate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell’11 novembre 2020; che, pertanto, in presenza di istanza delle parti per la tenuta dell’udienza a distanza e sulla base dei criteri generali stabiliti dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i Presidenti delle sezioni provvedono a definire le controversie per le quali viene ammesso lo svolgimento da remoto e l’ufficio di segreteria è autorizzato a darne comunicazione alle parti; che, limitatamente alla durata del periodo emergenziale connesso alla pandemia da COVID-19, rimangono in vigore le misure previste dall’art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli Presidenti di sezione ed anche in assenza di istanza delle parti;

**richiamata** la Risoluzione n. 4 approvata nella seduta del 17 luglio 2008 con cui questo Consiglio di Presidenza ha stabilito i “Criteri per la applicazione temporanea in via esclusiva dei magistrati tributari in esubero, rispetto al DM 11 aprile 2008, presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza” al fine di dare piena attuazione alla composizione organica delle Commissioni Tributarie, come definita dal Decreto del Ministro delle Finanze 11 aprile 2008, e di consentire ai



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Presidenti e Vice Presidenti di sezione di svolgere le funzioni attinenti la propria carica anche se in esubero rispetto al numero di sezioni attive;

**tenuto conto** che questo Consiglio di Presidenza, all'esito della valutazione dei "*Piani di gestione*" adottati per la prima volta per l'anno 2021 dai Presidenti delle Commissioni, ha ritenuto di rimodulare le indicazioni per la loro predisposizione, come nel prosieguo descritto, procedendo a diversamente individuare i cd. "*carichi esigibili*", da intendersi quale limite massimo di lavoro richiedibile ai singoli componenti, salvo motivata deroga fondata sul consenso individuale del giudice, restando nella piena autonomia organizzativa dei Presidenti di Commissione stabilire il piano di rendimento oggettivamente perseguibile dalla propria Commissione per l'anno in programmazione, di cui fornirà motivata giustificazione nel proprio "*Piano di gestione annuale*";

**considerato che** il Piano di Gestione dovrà necessariamente e inderogabilmente essere teso all'obiettivo minimo dello smaltimento degli affari sopravvenuti, unitamente ad una quota parte di quelli pendenti al 31 dicembre del precedente anno non inferiore al 10%, quest'ultimo valevole naturalmente per le Commissioni presso cui è presente un arretrato;

**ritenuto** che l'esame annuale dei "*Piani di gestione*", comparato con i risultati effettivamente raggiunti, come desunti dal riepilogo dei carichi di lavoro affidati e svolti dai componenti, resi semestralmente da ogni Commissione, assume rilevanza ai fini della valutazione della capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'Ufficio da parte dei Presidenti di Commissione ai fini della loro conferma quadriennale nell'incarico;

**valutato** che l'utilizzo di uno specifico "*format*" per la redazione dei "*Piani di gestione*" si è rivelato strumento efficace sia per la redazione dello stesso che per la sua analisi da parte del Consiglio, si ritiene utile adottare analogo "*format*" anche per la redazione del decreto organizzativo di inizio d'anno da parte dei Presidenti di Commissione e di quelli dei Presidenti di sezione, allegati alla presente risoluzione;

**ritenuto** che, atteso quanto sopra, sia necessario procedere ad impartire ai Presidenti delle Commissioni le necessarie disposizioni attuative delle novità richiamate;

### DELIBERA

di approvare la seguente Risoluzione.

#### RISOLUZIONE N. 4 del 14 dicembre 2021

**Anno 2022 - Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie.**

#### *Premessa*

**L'art. 24 del D.Lgs 545/92** attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti,



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi alle sezioni, di deliberare su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni Tributarie e di disporre sulle applicazioni di questi presso altra sede.

### **L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone:**

- che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse;
- che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno stabilisca il calendario delle udienze e la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza ed **avendo cura per quest'ultima di rispettare il periodo di vigenza fissato dal Presidente della Commissione.**

**L'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203**, convertito con modificazioni nella **legge 2 dicembre 2005, n. 248**, prevede che **i Presidenti di sezione, i vice Presidenti e i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima Commissione per più di cinque anni consecutivi.**

**L'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156** ha introdotto le seguenti modifiche al **D.Lgs 545/92** :

- a) l'art. 2 è modificato nel senso che i Presidenti delle Commissioni durano in carica quattro anni, eventualmente rinnovabili per pari periodo una volta sola e previa valutazione positiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'attività svolta;
- b) l'art. 6 è stato modificato al comma 1, prevedendo che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria istituisca sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso di istituzione.

**L'art. 14 del Decreto Min. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163** - *“Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”*, ha introdotto il *“Fascicolo Informatico”*, stabilendo che:

*“1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.*

*2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.*

*3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.*

*4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle*



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

*Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.*

**Il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 06/11/2020 n. RR44** ha reso operativo in tutte le Commissioni Tributarie l'applicativo del Processo Tributario Telematico necessario alla predisposizione informatica da parte dei componenti dei collegi giudicanti dei provvedimenti giurisdizionali adottati al termine delle udienze, alla loro sottoscrizione con firma digitale ed alla trasmissione telematica;

**Il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/11/2020 n. RR46** ha stabilito le regole tecnico-operative per la tenuta delle **udienze pubbliche o camerali a distanza (UAD)** e le stesse, dalla entrata in vigore dell'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136 integrano modalità ordinarie di svolgimento delle udienze da disporsi a séguito di apposita istanza delle parti; sulla base dei criteri generali stabiliti dai Presidenti delle Commissioni tributarie, i Presidenti delle sezioni provvedono a definire le controversie per le quali viene ammesso lo svolgimento da remoto e l'ufficio di segreteria è autorizzato a darne comunicazione alle parti; Limitatamente alla durata del periodo emergenziale connesso alla pandemia da COVID-19, rimangono in vigore per la gestione e svolgimento delle UAD le misure previste dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento di esse è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli Presidenti di sezione ed anche in assenza di istanza delle parti;

**La risoluzione n. 4** approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta **del 17 luglio 2018**, ha stabilito i "*Criteria per la applicazione temporanea in via esclusiva dei magistrati tributari in esubero, rispetto al DM 11 aprile 2008, presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza*", al fine di dare piena attuazione alla composizione organica delle Commissioni Tributarie come definita dal Decreto del Ministro delle Finanze 11 aprile 2008 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 25 ottobre 2008 n. 251 - *Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*) e di consentire ai Presidenti e Vice Presidenti di sezione di svolgere le funzioni attinenti la propria carica anche se in esubero rispetto al numero di sezioni che devono essere attive nelle sedi di appartenenza da concorso.

**La risoluzione n. 1 del 19/01/2016**, in esecuzione delle disposizioni introdotte con l'art. 11, comma 1, lett. e) del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ha introdotto alcune misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla nomina di giudici tributari vincitori di procedure concorsuali; con esse è stato stabilito che, ad eccezione dei giudici di prima nomina, gli altri vincitori di procedure concorsuali non prestino giuramento, ma vengano immessi nelle funzioni a mezzo di apposito verbale, il quale dovrà essere trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria unitamente alla dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità;

**La Risoluzione n. 3 del 14/12/2021**, sostitutiva della circolare approvata con la delibera n. 1619/2019, definisce il carico massimo esigibile per ciascun componente di Commissione tributaria



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

e individua l'organico necessario ad ogni Commissione affinché sia annualmente raggiungibile l'obiettivo minimo dello smaltimento degli affari sopravvenuti e di una percentuale aggiuntiva, anche al fine di accedere alla assegnazione delle somme derivanti dal Contributo Unificato tributario – CUT; i parametri sopra indicati (carico esigibile massimo e rendimento minimo) saranno utilizzati ai fini della concedibilità di eventuali applicazioni in via non esclusiva da una sede all'altra e costituiranno oggetto di verifica semestrale dell'andamento del programma definito nel “*Piano di gestione annuale*”.

Premesso quanto sopra, si dispone che:

### *I – Piano di gestione annuale e Composizione delle Sezioni*

#### *Piano di gestione*

Premesso che:

- il programma previsto dall'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 deve essere inteso non come un mero adempimento formale, ma come un effettivo strumento di analisi della situazione di ciascuna Commissione, dell'andamento dell'ufficio e di eventuali criticità, in vista della ricerca e messa a punto di possibili soluzioni e della formulazione degli obiettivi per l'anno di riferimento, tenendo conto che l'obiettivo minimo della programmazione deve consistere nella definizione dei flussi in ingresso e di una quota aggiuntiva non inferiore al 10%, secondo i criteri già previsti per l'assegnazione del CUT;
- ancora, i “Piani di gestione” non rappresentano una risposta di tipo solo quantitativo a fronte dell'arretrato e delle pendenze, bensì l'occasione per ricercare soluzioni più ampie in grado di incidere sulla qualità della giustizia tributaria, al fine della contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti, nonché della selezione del contenzioso che, per epoca di iscrizione o per la rilevanza degli interessi sottesi, merita di essere definito in via preferenziale;
- nell'effettiva programmazione degli obiettivi da perseguire, il Presidente deve fissare il rendimento dell'ufficio in funzione della sua capacità di definizioni complessive, da individuarsi tenendo presente il numero degli affari pendenti e l'effettiva situazione dell'organico della Commissione tributaria e, conseguentemente, l'effettiva capacità di lavoro sostenibile dal giudice tributario nella concreta realtà del suo ufficio (cd. carico esigibile in concreto);
- al fine di agevolare e standardizzare la compilazione e la successiva valutazione del “**Piano di gestione**”, il Consiglio ha predisposto l'allegato *format*.

Tutto ciò premesso, i Presidenti delle Commissioni avranno cura, ad inizio d'anno, di provvedere alla compilazione del “Piano di gestione”, utilizzando unicamente il **Format** allegato alla presente Risoluzione.

Nella redazione del “Piano di gestione” il Presidente provvederà a:



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

1. definire la composizione teorica ed effettiva della Commissione, avendo cura di indicare quale “*Pianta organica dell’ufficio*” i componenti ad esso assegnati dal DM 11 aprile 2008, quale “*Organico in servizio*” il numero dei componenti assegnati alla propria sede come titolari e, quale “organico realmente in servizio”, i componenti che svolgono effettivo servizio, sia titolari che applicati, al netto di quelli assenti a qualunque titolo in modo permanente o prolungato;
2. riportare sia gli elementi statistici dell’attività svolta negli anni precedenti, con il dettaglio previsto per l’ultimo anno, sia gli elementi che hanno caratterizzato l’attività riferita al precedente piano di gestione;
3. individuare, altresì, le eventuali criticità verificatesi nell’attuazione del precedente piano di gestione e/o che hanno influenzato i carichi pendenti;
4. sulla base degli elementi anzidetti, formulare il Piano di gestione per l’anno corrente, partendo dalla definizione del carico esigibile in concreto, non superiore a quello indicato da questo Consiglio come carico esigibile massimo individuale, che ritenga essere adeguato alla complessiva situazione e composizione dell’ufficio diretto, o indicando le ragioni per le quali ritenga, col consenso dei giudici tributari, di derogare nel massimo al predetto parametro; in particolare, il Presidente, avuto riguardo al carico massimo esigibile per ciascun componente di Commissione Tributaria individuato dalla **Risoluzione n. 3 del 14/12/2021**, sarà libero di definire quello ritenuto utile, purchè consenta di raggiungere l’obiettivo minimo della definizione degli affari sopravvenuti e dello smaltimento di una ulteriore quota parte dei ricorsi, in misura tale da poter accedere alla assegnazione delle somme derivanti dal Contributo Unificato tributario, dando prioritario rilievo a quelli più risalenti.  
La distribuzione dei carichi di lavoro ai componenti terrà conto delle modalità di assegnazione quantitativa dei ricorsi come definiti dalla **Risoluzione 27 aprile 2010, n. 5** “*Il Presidente della sezione, nella distribuzione dei ricorsi assicurerà a sé e al Vicepresidente l’assegnazione di un numero di ricorsi tendenzialmente pari al numero dei ricorsi assegnati agli altri componenti del Collegio e, comunque, non inferiore a 1/3 di quelli assegnati al singolo componente del Collegio. Il Presidente di Commissione, relativamente al numero dei ricorsi da assegnare a se stesso, potrà motivatamente derogare ai criteri sopraindicati.*”  
Al riguardo, verificate le risultanze dei “*Piani di gestione*” anno 2021, si ritiene idoneo mantenere le seguenti differenziazioni indicate nelle istruzioni per la redazione di essi del precedente anno: *Giudici 100%, Vice presidenti 2/3 dei giudici, Presidenti di sezione 1/3 dei giudici e Presidenti di commissione 1/6 dei giudici.*
5. definire, tenuto conto di tutto quanto sopra indicato, l’obiettivo di rendimento concretamente raggiungibile al 30 giugno ed al 31 dicembre dell’anno in programmazione, specificando gli eventuali elementi di priorità individuati.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **Composizione delle sezioni**

Le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.

Allorché, nelle disposizioni che seguono, si farà riferimento ai Presidenti di Commissione e ai Presidenti di Commissione tributaria provinciale, s'intenderanno inclusi anche, rispettivamente, i Presidenti delle Commissioni Tributarie di II grado di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni Tributarie di I grado di Trento e Bolzano.

Si precisa, inoltre, che:

- 1) I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti delle sezioni provvederanno, nei termini fissati dalla sezione V della presente Risoluzione, alla redazione e trasmissione al Consiglio di Presidenza dei decreti di loro competenza, finalizzati alla organizzazione e composizione delle sezioni ed alla fissazione dei collegi giudicanti e dei calendari di udienza, utilizzando esclusivamente i format allegati alla presente risoluzione.  
Al fine di consentire un più agevole coordinamento tra l'attività di predisposizione del decreto annuale di composizione delle sezioni e dei decreti periodici di formazione dei collegi e calendari, il Presidente della Commissione avrà cura di comunicare con congruo anticipo ai Presidenti di sezione il periodo di vigenza dei collegi che intende fissare nel proprio decreto per l'anno a venire, in modo da consentire ai Presidenti di sezione di tenerne conto nelle proprie determinazioni;
- 2) Con il decreto di inizio anno di composizione delle sezioni, i Presidenti, avuto riguardo alla complessiva situazione del numero e delle funzioni dei componenti in servizio, delle presumibili sopravvenienze e del programma di gestione adottato, valuteranno se procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, con conseguente riassegnazione dei componenti delle sezioni congelate nelle rimanenti. Nel caso in cui, dopo il congelamento delle sezioni, risultassero presenti Presidenti o Vice Presidenti di sezione eccedenti il numero di quelli occorrenti per la gestione delle sezioni attive, il Presidente della Commissione stabilirà una turnazione, trimestrale o semestrale, tra i componenti in esubero con minore anzianità di servizio nelle funzioni svolte per lo svolgimento della funzione immediatamente inferiore o, se necessario, in quella di giudice. Nel caso in cui non fosse possibile far ruotare i PS o VPS in esubero in quanto in tutte le sezioni attive risultassero presenti titolari nelle cariche inferiori, la turnazione di essi avverrà con collocamento in soprannumero, sempre trimestrale o semestrale.
- 3) Al fine di assicurare la rotazione dei componenti che abbiano superato i cinque anni di permanenza nella medesima sezione, ove nelle tabelle allegata alla **Risoluzione n. 3 del 14/12/2021** risulti la composizione della singola Commissione Tributaria indicata in n. 1 sezione, si intende che rimarranno attive n. 2 sezioni, ma formate ciascuna da un solo collegio.

Il Consiglio di Presidenza potrà in qualunque momento, valutati gli elementi anzidetti di organico e di carico di lavoro, dare disposizioni ai Presidenti delle Commissioni affinché procedano al congelamento temporaneo di una o più sezioni.



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 4) I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, ove possibile, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 545/92, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascuna delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative.
- 5) Ai fini della applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono tenuti a spostarsi per rotazione da una sezione ad altra:
- a) i componenti ed il Vice Presidente di sezione, a partire dal più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più;
  - b) il Presidente di sezione potrà **non** ruotare al termine del primo quinquennio di permanenza nella sezione nel caso in cui allo scadere di esso risultino in servizio nella stessa unicamente componenti ivi assegnati in data successiva al medesimo. In tal caso il Presidente di sezione dovrà inderogabilmente ruotare unitamente all'ultimo componente giunto nella sezione durante il primo quinquennio intercorso dalla sua assegnazione. (**Ad esempio:** *Se il PS è stato assegnato alla sezione il 1 gennaio 2020 ed al 1 gennaio 2025 nella sezione risultino in servizio solo componenti ivi giunti dopo il 2020, occorre verificare quale di questi è stato assegnato per ultimo nel quinquennio tra il 2020 ed il 2025 ed il PS ruoterà unitamente ad esso*). L'esclusiva prolungata permanenza nella sezione del Presidente è giustificata dall'esigenza di dare continuità ed impulso di organizzazione all'ufficio, mentre si avrà in ogni caso cura di non assegnare alla nuova altra sezione più di un componente con identica provenienza, salvo particolari situazioni di organico.
  - c) il Presidente di Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, presiede inderogabilmente la prima sezione e non è soggetto alla rotazione quinquennale.  
Nel caso di svolgimento delle funzioni di Presidente di Commissione da parte di un Presidente di sezione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, anch'egli dovrà presiedere la sezione prima, valutando se, in relazione alla complessiva dotazione organica, mantenere anche la presidenza della originaria sezione di titolarità;
  - d) Nel caso in cui il singolo componente soggetto a rotazione cessi l'attività per raggiunti limiti di età nel corso dell'anno, si potrà soprassedere al suo spostamento ad altra sezione;
  - e) **I medesimi criteri** e modalità di rotazione e spostamento ad altra sezione dei componenti assegnati **dovranno essere utilizzati anche per i componenti assegnati**



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**con applicazione interna da oltre 5 anni alla medesima sezione**, in coerenza con il principio stabilito dall'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Analogamente, saranno soggetti a rotazione i componenti applicati da altra sede ed assegnati alla medesima sezione da oltre 5 anni, senza soluzione di continuità, a seguito di partecipazione agli interpelli per applicazione banditi.

- f) Eventuali impedimenti alle rotazioni previste o correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio per la dovuta richiesta di autorizzazione. La comunicazione dovrà essere contenuta nel decreto di inizio anno o, se riferita ad eventi successivi allo stesso, formulata almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'evento; in assenza di autorizzazione, il Presidente della Commissione sarà tenuto a dare seguito alla rotazione prevista.
- 6) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, preferibilmente, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio, essendo opportuno non assegnare ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.
- 7) Avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Commissione è costituita da almeno 7 sezioni per le Regionali e almeno 5 sezioni per le Provinciali, possono essere previste due sezioni specializzate per materie all'interno della stessa, assicurando, ovviamente, nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate.
- 8) Per quanto riguarda le nuove sezioni specializzate introdotte dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento di istituzione delle stesse, si rinvia alle successive disposizioni che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riterrà di adottare.
- 9) Laddove nelle Commissioni si verifichi la contemporanea vacanza del Presidente e del Vice Presidente di una Sezione, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento della stessa, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di copertura del solo posto di Presidente di sezione o del posto di Vice Presidente, pur se nella vacanza dei posti di Giudice; **detta inibizione, tuttavia, non vige in caso di specifica autorizzazione o invito al congelamento o soppressione della sezione da parte del Consiglio di Presidenza**, anche conseguente alla presenza di particolari situazioni di organico che lo rendessero necessario o di esubero del numero di PS e VPS, con riguardo a quello determinato dal decreto ministeriale 11 aprile 2008; nel caso in cui tale ultima situazione coincidesse con un numero di sezioni eccedenti quelle di cui al detto decreto, per esse, in luogo del



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

congelamento, dovrà essere confermata la soppressione dal medesimo stabilita, eseguita con le modalità di cui al precedente punto 2).

- 10) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni.

Per l'individuazione del giudice *per l'applicazione d'ufficio* si terrà conto, nell'ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo. Nell'ipotesi di sostituzione per temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale **non** sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione o con il ricorso alla lista delle sostituzioni predeterminate, eventualmente predisposta dal Presidente della Sezione, il criterio seguito sarà sempre quello della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso, verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- 11) In caso di assenza del Presidente di sezione per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:
- In via prioritaria, se alla sezione risulti assegnato il vice Presidente designerà lo stesso quale facente funzioni;
  - se alla sezione non risulti assegnato il vice Presidente o nel caso in cui anche lo stesso risulti assente per un periodo superiore al mese e il Presidente della Commissione non ritenga di dover congelare la sezione, egli adotterà il criterio indicato al punto n.9 che precede, con applicazione di Presidente di altra sezione;
  - nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione applicherà il Vice Presidente di altra sezione quale facente funzioni.
  - al fine di garantire l'alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato, se non già presente, un Vice Presidente da individuare con il criterio di cui al punto n. 9) che precede.

Secondo il criterio generale vigente, le applicazioni di cui alle lett. b) e c) **non potranno essere effettuate relativamente a Presidenti o a vice Presidenti già applicati in due altre sezioni**, salvo eccezionale autorizzazione concessa dal Consiglio in presenza di particolari criticità di organico segnalate dal Presidente della Commissione.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- 12) Il Presidente della Commissione, **con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs n. 545/92**, provvederà alla **costituzione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato**, di cui agli artt. da 137 a 141 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
- 13) **Con separato decreto** da adottare entro e non oltre **il 30 di giugno** di ogni anno, i Presidenti delle Commissioni indicheranno **una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare** del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).

Alla composizione della Commissione provvede il Presidente, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a interpello, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l'individuazione del Presidente di Sezione, vice Presidente o di giudice tributario *per l'applicazione d'ufficio* si terrà conto, nell'ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; **in ogni caso dovrà essere osservata nell'ambito delle Commissioni con più di due sezioni la rotazione annuale tra le sezioni stesse.**

- 14) Per quanto riguarda la cessazione o rinnovo quadriennale dei Presidenti di Commissione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ed all'eventuale assegnazione ad altra Commissione o ad altro incarico, si provvederà nei modi e tempi di cui al regolamento approvato nella seduta del 12 luglio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 20 ottobre 2016.
- 15) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

### ***II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno***

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati, ed in particolare:

- 1) Per tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, il Presidente, prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 6) del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, **dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione, compresi gli applicati da altra Commissione**, della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta ed, a parità, della maggiore età.

- 2) Analogamente, per le Commissioni Regionali, in caso di necessità di **nuove assegnazioni di componenti alle sezioni staccate delle medesime**, dovrà essere data comunicazione della sede che si intende coprire a tutti i componenti della Commissione, compresi gli applicati da altra Commissione, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta ed, a parità, della maggiore età.
- 3) Se gli interPELLI interni indetti ai precedenti punti 1) e 2) dovessero risultare incapienti o deserti, il Presidente dovrà provvedere con assegnazioni d'ufficio; per l'individuazione del giudice *per l'assegnazione d'ufficio* si provvederà con una rotazione semestrale dei componenti in servizio, a partire da quelli con minore anzianità di servizio e, a parità, con minore età anagrafica.
- 4) Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, potrà specificare, se necessario, anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.
- 5) Le variazioni che si verificano nel corso dell'anno vanno comunicate con tempestività, unitamente alle variazioni tabellare consequenziali.
- 6) Nei casi di cessazione di un componente, il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento ed al loro inoltro al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

### *III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti*

All'inizio di ogni anno:

- 1) **il Presidente della Commissione**, avuto riguardo all'obbligo di prevedere un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a quattro per collegio, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e **fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.** Tale periodo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 545/92, è trimestrale; per motivate ragioni organizzative può essere esteso fino massimo al semestre, ma **sempre uniforme per tutte le sezioni.**

**Particolari situazioni** che non consentano di attenersi alle anzidette disposizioni dovranno essere segnalate dai Presidenti delle Commissioni al Consiglio di Presidenza, con la



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

specificazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa; il Consiglio potrà autorizzare la deroga, purché venga assicurato il numero di **almeno due udienze mensili per collegio**.

Potrà essere autorizzata, **in via eccezionale**, la fissazione di una sola udienza mensile per collegio nella sola ipotesi in cui almeno il 90% del carico dell'ufficio registri iscrizioni non anteriori ai dodici mesi precedenti.

Per oggettive, motivate e comprovate esigenze organizzative, può essere autorizzata la tenuta di due udienze nello stesso giorno, purché la composizione dei collegi giudicanti sia diversa anche per un sol componente, in differente orario e con un intervallo temporale tra le stesse adeguato al numero di ricorsi da trattare.

- 2) **Il Presidente della Commissione**, ove registri in pianta organica un numero di componenti superiore a quello definito dalle tabelle allegate alla **Risoluzione n. n. 3 del 14/12/2021**, sostitutiva della circolare approvata con la delibera n. 1619/2019, dovrà aver cura di predisporre un piano di gestione con un progetto di smaltimento dall'arretrato in grado di garantire definizioni superiori al 10%, che conterrà indicazioni puntuali sulle modalità di utilizzo dei componenti, mediante la formazione e fissazione di ruoli di udienza che tengano conto della priorità nella trattazione che deve essere data alle iscrizioni maggiormente risalenti nel tempo, anche con la eventuale fissazione di udienze straordinarie.
- 3) **Il Presidente della Commissione**, fermo restando quanto previsto dalle Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, nella fissazione delle udienze mensili avrà cura di applicare il disposto dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, individuando per ciascuna sezione, almeno una udienza per ogni mese nella quale trattare, se presenti, le controversie di valore superiore ad €51.645,69 e/o nei confronti di società con personalità giuridica e/o inerenti l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4) **Il Presidente della Commissione**, ad inizio d'anno e tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/11/2020 n. RR46 e dall'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, stabilirà con proprio decreto i criteri generali sulla base dei quali i Presidenti delle sezioni potranno provvedere a definire le controversie per le quali venga ammesso lo svolgimento da remoto e l'ufficio di segreteria sia autorizzato a darne comunicazione alle parti;  
**Limitatamente alla durata del periodo emergenziale connesso alla pandemia da COVID-19, rimangono in vigore per la gestione e svolgimento delle UAD** le misure previste dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento di esse è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli Presidenti di sezione ed anche in assenza di istanza delle parti.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- 5) **Il Presidente della Sezione** avrà cura di distribuire le controversie tra tutti i componenti del Collegio, compresi i Presidenti e i Vice Presidenti, secondo i criteri previsti nella sez. IV della presente risoluzione, indicando, per tipologia e materia, i criteri di assegnazione dei fascicoli a se stesso ed ai componenti del collegio.
- 6) **Il Presidente di ciascuna sezione**, previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto il calendario e l'orario delle udienze della sezione, avendo cura, nell'ambito di quanto stabilito in via generale dal Presidente della Commissione nel decreto annuale, di riservare almeno un'udienza per ogni mese alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza;
- 7) Sulla base di quanto fissato dal Presidente della Commissione in ordine al periodo di vigenza della composizione dei collegi, uniforme per tutte le sezioni, all'inizio del detto periodo, **il Presidente di ciascuna sezione** stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti e prevedendo almeno un collegio settimanale. Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale o per altre cause da indicare nel decreto, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, sempre osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente, provvedendo, in caso di mancanza di quello titolare, con applicazioni da altre sezioni.
- 8) **Il Presidente di sezione** prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente.
- 9) **Il Presidente di sezione** provvederà a disporre affinché ogni decreto concernente le disposizioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 venga notificato, per la dovuta conoscenza, ai componenti della sezione;
- 10) **Il componente del collegio, che non possa** essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria. Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque, impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.
- 11) **Il Presidente della sezione**, in caso di assenza, è sostituito dal vice Presidente della sezione medesima. **Il vice Presidente** sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal vice Presidente di altra sezione.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato al punto 10) della sezione I, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

- 12) Qualora in una sezione **siano presenti soltanto il Presidente, il vice Presidente ed un giudice** e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta l'ordinaria composizione del collegio giudicante, quest'ultimo potrà essere formato dal Presidente o vice Presidente della sezione e dagli altri due in qualità di componenti, a prescindere dalla carica rivestita.
- 13) Al fine di evitare che per il medesimo tipo di contenzioso possano essere emesse decisioni disomogenee tra i collegi della stessa sezione, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito; allo stesso fine, il Presidente di Commissione valuterà l'opportunità di convocare periodicamente i Presidenti di Sezione ed i Vice Presidenti, con facoltà di estendere l'invito a tutti i componenti, per discutere di casi di identico o analogo contenuto che hanno ricevuto decisioni diverse da parte delle sezioni o di nuove disposizioni normative al fine di una condivisa valutazione interpretativa; di tali riunioni verrà trasmessa comunicazione al Consiglio di Presidenza che ne terrà conto per le finalità di sua competenza.

### ***IV - Assegnazione dei ricorsi***

- 1) Per quanto riguarda l'assegnazione e dei ricorsi alle sezioni e la loro ripartizione ai singoli relatori, si applicano le Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, nel rispetto del criterio di parità quantitativa e qualitativa sia delle assegnazioni fra le sezioni che delle ripartizioni tra i relatori, nonchè del criterio di priorità secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni a ruolo. Si precisa che per assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti, come indicato nelle richiamate risoluzioni, occorrerà prestare



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

particolare attenzione al loro valore e tipologia, evitando la concentrazione nelle medesime sezioni o relatori di tipologie di ricorsi cosiddetti “seriali” (quali a titolo di esempio quelli concernenti le cessate materie del contendere), tranne che nei casi di connessione tra cause per motivi oggettivi o soggettivi o in particolari situazioni di cui sarà data motivata giustificazione.

- 2) Tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del “**Programma per l’assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni**”, attualmente in uso, i Presidenti di Commissione provvederanno ad intervenire nelle varie fasi della procedura informatizzata, attuando le variazioni di assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto dei punti dianzi enunciati.
- 3) In considerazione della avvenuta attivazione del Processo Tributario Telematico, i Presidenti di Commissione e, per le specifiche competenze, i Presidenti di sezione ed i Vice Presidenti, avranno cura di sollecitare tutti i componenti dei collegi all’utilizzo della piattaforma informatica S.I.Gi.T. per la consultazione via internet dei fascicoli processuali depositati in via telematica, rammentando che in tali casi gli atti processuali sono immediatamente disponibili, oltre che per il relatore, anche per tutti i giudici del collegio al quale gli stessi sono assegnati;
- 4) A partire dalla attivazione presso le Commissioni dell’applicativo per la gestione informatizzata dei provvedimenti giurisdizionali nell’ambito del Processo Tributario Telematico, i componenti delle stesse dovranno attenersi strettamente alle direttive di utilizzo che verranno fornite, **avendo particolare cura alla riservatezza delle credenziali digitali assegnate per la sottoscrizione digitale**;
- 5) Al fine di assicurare la dovuta verifica sul rispetto dei criteri stabiliti, i Presidenti delle Commissioni Regionali, **utilizzando esclusivamente i prospetti allo scopo predisposti dal Consiglio di Presidenza**, trasmetteranno a quest’ultimo, **entro 30 giorni dal termine di ogni semestre**, il riepilogo dell’attività svolta reso dai Presidenti di tutte le Commissioni dell’ambito di competenza, compresa la stessa Commissione Regionale, nel quale saranno evidenziati, per ogni componente:
  - a) Il numero di udienze a cui ha mensilmente partecipato;
  - b) Il numero di procedimenti assegnati quale relatore;
  - c) Il numero di sentenze depositate quale estensore.
  - d) Il numero degli eventi di cui ai punti a), b), e c) **referiti ai giudici tributari applicati da altre Commissioni tributarie**;
  - e) Il numero degli eventi di cui ai punti a), b), e c) riferiti ai giudici tributari eventualmente in esubero, secondo il piano di gestione predisposto, di cui al precedente punto 2 della sezione III;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

f) Per ognuno degli eventi di cui ai punti a), b), e c) dovrà anche essere indicata nell'apposita casella il dato medio della sezione di riferimento;

**I Presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionali sono tenuti a compilare, anche se negativo, il prospetto di propria competenza.**

In caso di evidenti anomalie o squilibri tra i singoli componenti all'interno delle Commissioni, i Presidenti delle stesse daranno conto delle motivazioni che vi hanno dato luogo, indicando i provvedimenti che eventualmente intendano adottare per rimuoverle.

**Si evidenzia che la mancata trasmissione dei suddetti elenchi, così come la mancata adozione di piani di monitoraggio e di intervento in ipotesi di anomalie o ritardi nel deposito delle sentenze, o di intempestiva fissazione delle date delle udienze – tutti eventi potenzialmente idonei a cagionare lesione del principio del giusto processo –, **saranno oggetto di valutazione ai fini della mobilità, della nomina, della conferma nell'incarico direttivo, e potranno essere valutati a fini disciplinari.****

### *V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza – Aggiornamento degli archivi informatizzati*

- 1) In ragione delle condizioni emergenziali di lavoro ancora presenti nel corrente anno e della data di adozione della presente Risoluzione, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati, entro il **15 febbraio 2022**, mentre depositeranno entro il **30 giugno 2022** i decreti di composizione delle sezioni deputate all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
- 2) Ciascun componente della Commissione o della sezione potrà prenderne visione, estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il **25 febbraio 2022**, o per i decreti di composizione delle sezioni feriali entro il **10 luglio 2022**.
- 3) I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il **01 marzo 2022 ed entro il 15 luglio 2022** per quelli delle sezioni feriali, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni.
- 4) I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione entro il **10 marzo 2022** e per quelli delle sezioni feriali entro il **25 luglio 2022**.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami; al



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

riguardo si ricorda che, al fine di consentirne il compiuto esame, **P'inoltro al Consiglio dei decreti del Presidente di Commissione e dei Presidenti di sezione deve inderogabilmente avvenire in unica soluzione.**

Il Consiglio di Presidenza, di ufficio in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

- 5) Dopo il primo termine del 15 febbraio 2022 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente, avendo cura di farlo entro il mese precedente il periodo di riferimento (es. per una cadenza trimestrale il secondo trimestre va depositato entro il 15 marzo, il terzo entro il 15 giugno, ecc.), ed i Presidenti di Commissione sono tenuti ad inviarli al Consiglio di Presidenza.
- 6) I termini per la proposizione di osservazioni o reclami avverso i **decreti successivi o di variazione**, sia del Presidente di Commissione che di quelli di sezione, è di **dieci giorni** dal loro deposito nelle Segreterie, ciò anche nel caso di adozione del **decreto annuale** in data **anteriore quella del 15 febbraio** che, si rammenta, è fissata unicamente come termine ultimo entro cui provvedere;
- 7) Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti potrà essere valutato a fini disciplinari.
- 8) In considerazione della **introduzione del Processo Tributario Telematico e dei servizi informatizzati dedicati ai componenti delle Commissioni Tributarie**, si rende indispensabile assicurare la piena e tempestiva corrispondenza delle banche dati informatiche delle segreterie delle Commissioni con quanto stabilito nei decreti presidenziali. A tale scopo i Presidenti delle Commissioni avranno cura di disporre affinché le segreterie provvedano ad aggiornare gli archivi e banche dati del sistema S.I.Gi.T. a quanto disposto con i decreti adottati dai Presidenti, di Commissione e di sezione, e che vadano a variare per un determinato periodo la composizione delle sezioni o dei collegi (per effetto, ad esempio, di nuove immissioni nelle funzioni, di applicazioni interne o esterne o per cessazioni dal servizio, a qualunque titolo), con esclusione delle variazioni di carattere meramente temporaneo, quali le sostituzioni alle udienze. **Le variazioni dovranno essere acquisite al S.I.Gi.T. entro e non oltre il termine di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti medesimi, con riferimento alla data di quella più immediata tra esse.**
- 9) Analogamente, al fine di consentire agli uffici consiliari la tempestiva acquisizione, anche informatizzata, della **immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali**, i Presidenti delle Commissioni sono invitati a dare rigorosa attuazione alle disposizioni impartite con la risoluzione n. 1 del 19/01/2016, disponendo l'immediata trasmissione a questo Consiglio della copia del verbale di giuramento in caso di prima nomina, **o di**



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**immissione nelle funzioni**, per incarichi successivi, del singolo componente, unitamente alla dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità.

### **VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato**

- 1) Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una Commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della Commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la Commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente.
- 2) Alla composizione della Commissione provvede il Presidente, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a concorso, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, Vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l'individuazione del Presidente di Sezione, Vice Presidente o di giudice tributario per l'applicazione d'ufficio si terrà conto, nell'ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; **in ogni caso, verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo...** **In entrambi i casi dovrà essere osservata la rotazione annuale.**
- 3) Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso.
- 4) Un funzionario dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria eserciterà le funzioni di segretario.
- 5) Il provvedimento concernente la composizione della suddetta Commissione – comprensivo dei nominativi degli iscritti agli albi o elenchi di cui al richiamato art. 12 - sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza unitamente al decreto organizzativo delle sezioni dell'anno cui si riferisce. In occasione della trasmissione il Presidente della Commissione provvederà anche, per i provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di adottare, a segnalare i nominativi dei componenti che avessero rifiutato di far parte della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui fosse risultato necessario provvedere d'ufficio alla composizione della stessa.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno, senza ritardo, la presente risoluzione consegnandone copia ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie ed a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Si pubblici sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza.**

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE

Firmatario1